



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Truffa contrattuale: cos'è e come difendersi

Autore: Mariano Acquaviva | 11/01/2018



Artifici e raggiri che inducono la vittima a stipulare un contratto: conviene chiedere l'annullamento o sporgere querela?

La legge tutela le parti quando decidono di incontrarsi e di raggiungere un accordo. Nella frenetica società di oggi, i contratti vengono stipulati sempre meno

di persona e sempre più a distanza. Di qui tutta una serie di norme volta a tutelare il contraente debole, cioè colui che acquista per esigenze non professionali e, pertanto, è maggiormente soggetto ai raggiri del venditore specializzato.

Il codice civile italiano, seppur datato (risale al 1942), prevede delle **garanzie** per il cittadino che stipula un contratto con il venditore professionista. Queste tutele, però, possono non bastare quando si incorre in una vera e propria truffa: in questo caso, infatti, si profila una responsabilità penale, ben più grave di quella civile. Vediamo **cos'è una truffa contrattuale e come difendersi**.

Truffa contrattuale: qual è la tutela civile?

Abbiamo detto che, per proteggersi dalle frodi, il nostro ordinamento prevede una tutela civile e una penale. Secondo il codice civile, quando i **raggiri** usati da uno dei contraenti sono tali da aver determinato la controparte a stipulare un contratto, quest'ultima può, entro **cinque anni** dalla scoperta dell'inganno, chiedere l'**annullamento** dello stesso **[1]**.

La legge tutela colui che viene raggirato e indotto a concludere un contratto che, altrimenti, non avrebbe voluto (si parla, in questo caso, di **dolo determinante**). Lo strumento fornito è quello dell'annullamento del contratto, **annullamento** che travolge il negozio giuridico fin dall'inizio, cancellandolo come se non fosse mai esistito.

Secondo il codice civile, il contratto è ugualmente annullabile quando i **raggiri** sono stati usati da un **terzo** (cioè, da chi non fa parte dell'accordo), qualora questi fossero noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Infatti, anche in questa circostanza la volontà del contraente viene viziata da un inganno, questa volta proveniente da chi non diventerà parte contrattuale.

Se, invece, i raggiri hanno soltanto determinato una modifica delle condizioni contrattuali, senza incidere sulla volontà vera e propria di concluderlo, il contratto non potrà essere annullato, ma il contraente in mala fede risponde dei danni (cosiddetto **dolo incidente**, per differenziarlo da quello determinante sopra visto) **[2]**. Si tratta di una garanzia minore, derivante dal fatto che la parte raggirata avrebbe comunque concluso il contratto, anche se a condizioni differenti.

Questa forma di protezione, però, non sempre è sufficiente. Come anticipato,

l'ordinamento giuridico predispone una tutela anche sul versante penale. Vediamo quale.

Truffa contrattuale: qual è la tutela penale?

Secondo il codice penale, chiunque, con **artifici** o **raggiri**, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro **[3]**.

La truffa è un **reato comune**, cioè che può essere commesso da chiunque, senza la necessità di rivestire qualche particolare qualità (ad esempio, non sono reati comuni l'abuso d'ufficio e il peculato perché possono essere commessi soltanto da un pubblico ufficiale, quindi da un soggetto qualificato).

L'elemento soggettivo del delitto è il **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di indurre con artifici taluno in errore, spingendolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale al fine di arricchirsi ingiustamente.

Perché si possa parlare di truffa penalmente perseguibile occorre che il reo ponga in essere **artifici** o **raggiri** idonei ad **indurre in errore** una persona dalla normale avvedutezza. Ciò significa che, per potersi parlare di truffa, non è sufficiente il semplice silenzio, oppure l'utilizzo di informazioni di cui si è in possesso, né l'approfittamento dell'ignoranza altrui. Nemmeno la semplice menzogna, nuda e cruda, è sufficiente a far sorgere la responsabilità penale.

Il codice, quando parla di artifici o raggiri, vuole intendere una vera e propria macchinazione nei confronti della vittima, una **messa in scena** preparata ad arte, fatta con l'unico scopo di trarre in inganno per arricchirsi. La bugia, di per sé, è troppo poco per poter integrare il reato di truffa.

Solitamente, per artificio si intende un'alterazione della realtà esterna, una finzione che fa apparire come esistente qualcosa che non esiste oppure, al contrario, inesistente qualcosa che esiste. Il raggio, invece, è una menzogna accompagnata da ragionamenti idonei a mascherarla da verità.

Il truffaldino, pertanto, deve realizzare un vero e proprio intrigo ai danni della vittima: solo in questa ipotesi potrà rispondere penalmente della sua condotta.

La truffa può assumere diverse forme, nel senso che il reo può arricchirsi attraverso diverse modalità: ad esempio, mediante un semplice comportamento della vittima (si pensi a chi, tratto in inganno, distrugga un proprio bene prezioso facendo aumentare il valore di quello detenuto dal truffaldino); attraverso un'omissione (ad esempio, non esigere un credito nella falsa convinzione, indotta da controparte, che questo sia prescritto); per mezzo di un negozio giuridico, quale un **contratto**. In quest'ultimo caso, si è soliti parlare di **truffa contrattuale**.

Truffa contrattuale: tutela civile o penale?

A questo punto le due strade si incrociano: i raggiri che inducono una persona a stipulare un contratto che avvantaggia solamente l'altra costituiscono illecito civile o penale? **Come tutelarsi?**

Il quesito non è da poco, visto che i due campi offrono soluzioni diverse: il **diritto civile** consente di chiedere, come visto, l'**annullamento** del contratto ovvero, nel caso in cui il negozio sia stato stipulato a condizioni diverse da quelle che si sarebbero volute senza l'inganno, il **risarcimento del danno**; il diritto penale consente di sporgere **querela** per ottenere la punizione del colpevole.

In effetti, la medesima condotta può costituire, allo stesso tempo, il **delitto di truffa** e il **dolo contrattuale**, cioè il vizio che consente l'annullamento. Invero, è ben possibile che il comportamento dell'agente possa integrare parallelamente gli estremi della truffa e del dolo negoziale **[4]**, consentendo alla persona raggirata di scegliere la tutela migliore per i suoi interessi.

C'è chi ha sostenuto che la truffa-reato invalidasse del tutto il negozio, causandone la sua radicale **nullità**. Tra nullità e annullabilità corre una bella differenza: la prima opera di diritto, cioè automaticamente, senza la necessità che si esprima il giudice a riguardo; la nullità, poi, è imprescrittibile, mentre l'annullabilità si **prescrive in cinque anni** e può essere fatta valere solo dalla parte direttamente interessata.

La tesi maggioritaria sostiene che la truffa contrattuale renda il negozio giuridico annullabile, non nullo. Dovrà essere il truffato ad attivarsi in tribunale, entro il termine di cinque anni, per far dichiarare l'annullamento del contratto.

Al raggirato è data anche la possibilità di agire in sede penale sporgendo **querela**:

la truffa contrattuale, infatti, altro non è che un'ipotesi particolare del reato sopra analizzato. La **truffa contrattuale** si caratterizza per il fatto che l'azione criminosa si svolge all'interno di un rapporto negoziale, indipendentemente dall'oggetto dello stesso (compravendita, locazione, mediazione ecc.).

Truffa contrattuale: come difendersi?

Da quanto detto finora possiamo individuare le "armi" a disposizione del contraente truffato:

1. Azione civile: annullamento e/o risarcimento del danno;
2. Azione penale: denuncia/querela.

Azione civile: come difendersi?

Nel caso in cui la parte raggirata preferisca la sola tutela civile, dovrà adire il tribunale competente entro cinque anni dalla scoperta dell'inganno. Decorso inutilmente questo lasso di tempo, il suo diritto andrà prescritto. Nel proporre l'azione, dovrà dimostrare di essere stato raggirato dall'altra parte; per fare ciò, dovrà provare la **malafede** del colpevole, malafede che, come anticipato, va ben oltre il semplice silenzio, l'esagerazione a fini pubblicitari o la mera astuzia. In altre parole, il contraente "sciocco" non può accampare la sua estrema ingenuità per chieder l'annullamento del contratto.

Azione penale: come difendersi?

Sul versante delle tutela penale, il truffato potrà senz'altro sporgere denuncia o querela. La **denuncia** è l'atto con cui una persona porta a conoscenza dell'autorità competente (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria) un reato **perseguibile d'ufficio** del quale ha avuto notizia. La denuncia è, normalmente, **facoltativa**, nel senso che non si è obbligati a spargerla (fatta eccezione per alcuni gravi delitti) e può essere presentata in forma **orale** o **scritta**. Nel primo caso l'ufficiale dei carabinieri redige verbale che andrà poi firmato dal denunciante, mentre nel secondo l'atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale **[5]**.

Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto. Quando la denuncia è

facoltativa non è previsto alcun **termine** per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere **attestazione** della ricezione.

Quanto detto per la denuncia vale anche per la **querela**: entrambe sono dichiarazioni fatte pervenire, in forma scritta oppure orale, alle autorità competenti. La querela, pur essendo praticamente identica alla denuncia, differisce da quest'ultima in quanto riguarda reati non procedibili d'ufficio, ma a richiesta di parte.

Chi riceve la **querela** provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero **[6]**. Anche chi presenta la querela ha diritto di ottenerne l'**attestazione di ricezione [7]**. A differenza della denuncia, la querela deve manifestare inequivocabilmente la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Il diritto di querela, inoltre, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro **tre mesi** dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di **sei mesi** per alcuni particolari delitti (ad esempio, violenza sessuale e *stalking*).

Truffa contrattuale: denuncia o querela?

Abbiamo detto che la denuncia serve a segnalare i reati procedibili d'ufficio, mentre la querela quelli a richiesta di parte. Cosa significa? L'ordinamento italiano prevede, per alcune tipologie di reato, la necessità che sia la **persona offesa** a consentire che le autorità possano intervenire. In altre parole, senza il consenso della vittima il reo non può essere consegnato alla giustizia.

Quando c'è bisogno di questo "permesso", si parla di reato non procedibile d'ufficio ma a **querela di parte**. Secondo il codice di procedura penale **[8]**, la querela è una **condizione di procedibilità** con la quale si manifesta la volontà di procedere in ordine ad un fatto che costituisce reato. In termini più semplici, la querela è la volontà, manifestata per iscritto o verbalmente da chi è vittima del reato, di perseguire l'autore del fatto delittuoso. Senza tale "consenso" la legge non può punire l'autore del reato.

Al contrario, si **procede d'ufficio** quando non c'è alcun bisogno che la vittima

esterni la sua volontà di far punire il colpevole, in quanto lo Stato procederà indipendentemente da essa. Perché allora alcuni reati sono punibili a querela e altri no? Perché di norma i primi sono meno gravi e, per evitare di ingolfare ancor più la macchina della giustizia, la legge ha pensato di lasciare alla discrezionalità della vittima la loro perseguibilità. Oppure per ragioni di convenienza: ad esempio, il codice penale persegue d'ufficio alcuni delitti contro il patrimonio (furto in abitazione, **truffa**, ecc.); quando questi, però, sono commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella, diventano punibili a querela **[9]**. La ragione è molto semplice: l'ordinamento lascia alla discrezionalità della persona offesa la scelta di punire o meno una persona a lei legata da sentimenti affettivi o da parentela.

Quando è truffa semplice e quando aggravata?

E per la truffa? Occorre la denuncia o la querela? Il codice penale distingue tra la **truffa semplice** e quella **aggravata**: per la prima occorre la querela, da sporgersi tassativamente entro tre mesi dal momento della scoperta del raggio; per la seconda, al contrario, serve la semplice denuncia, senza limiti di tempo (salvo quello della prescrizione del reato, pari a sei anni).

Mentre la **truffa semplice** corrisponde alla definizione sopra fornita, quella aggravata è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 a 1.549 euro e ricorre quando:

- 1) il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- 3) il fatto è commesso approfittando della particolare debolezza (dovuta alla malattia, all'età, ecc.) della controparte.

In tutti questi casi, sarà sufficiente la denuncia del fatto criminoso, senza necessità di rispettare gli stretti termini (tre mesi) della querela.

Truffa contrattuale: come costituirsi parte civile?

Nel caso in cui non abbia già iniziato una causa civile, la vittima potrà chiedere il risarcimento del danno all'interno del procedimento penale che le autorità intraprenderanno contro il reo. In altre parole, sporgendo denuncia/querela il danneggiato può riservarsi la facoltà di **costituirsi parte civile** nel processo penale: ciò significa che la vittima che abbia anche subito un **pregiudizio economico** potrà far valere le sue pretese risarcitorie in sede penale.

Note

[1] Art. 1439 cod. civ. **[2]** Art. 1440 cod. civ. **[3]** Art. 640 cod. pen. **[4]** Cass., sent. n. 18778/2014; Cass., sent. n. 12601/2015. **[5]** Art. 333 cod. proc. pen. **[6]** Art. 337 cod. proc. pen. **[7]** Art. 107 disp. att. cod. proc. pen. **[8]** Art. 336 cod. proc. pen. **[9]** Art. 649 cod. pen. *Autore immagine: Pixabay.com*